

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 SETTEMBRE 2013

(proposta dalla G.C. 16 luglio 2013)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRÒ Gioacchino	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	GRIMALDI Marco	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LEVI Marta	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	LEVI-MONTALCINI Piera	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	LIARDO Enzo	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	

In totale, con il Presidente, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risulta assente, oltre al Sindaco FASSINO Piero, il Consigliere PORCINO Giovanni.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977 E ARTICOLO 89 LEGGE REGIONALE 3/2013 CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Curti, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26 marzo 2012 (mecc. 2011 00774/009), esecutiva in data 9 aprile 2012, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17 comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 255 al vigente P.R.G., concernente l'integrazione normativa all'articolo 21 delle N.U.E.A. di P.R.G..

La predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line della Città di Torino per la durata di 30 giorni consecutivi e precisamente dall' 11 aprile 2012 al 10 maggio 2012.

Dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato presso lo stesso Albo Pretorio on line nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 19 aprile 2012.

Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, è pervenuta un'osservazione (allegato 1) nel pubblico interesse da parte delle Associazioni Pro Natura Torino Onlus, Italia Nostra Onlus e Legambiente Ecopolis Onlus. Inoltre è pervenuta, oltre il termine utile per la presentazione, un'osservazione (allegato 2) dal sig. Bruno Gabriele.

Le predette Associazioni rilevano quanto di seguito riportato, in forma sintetica e articolato per argomenti:

1. Osservazioni puntuali

- 1.1 La variante, per il suo carattere esclusivamente normativo, non affronta in modo puntuale le localizzazioni in atto di attività site in zone improprie, già disciplinate dall'articolo 21 delle N.U.E.A., comma 5bis. Con la variante si consolida il regime transitorio del citato comma 5bis.
Si chiede di localizzare puntualmente sulle tavole di PRG le aziende interessate dall'applicazione del comma 5bis e del nuovo comma 5ter dell'articolo 21.
- 1.2 Si rileva il carattere "esclusivo", pur se non dichiarato esplicitamente, attribuito dalla variante alla Ditta Rockwood; anche se tale azienda non è più classificata "a rischio" ciò non la esime dal rispetto della disciplina in materia di controllo sui prodotti inquinanti.
- 1.3 Sul punto l'osservazione recita: "Quanto sopra illustrato introduce gli aspetti più propriamente considerati dalla variante, attinenti alla possibilità di realizzare interventi di diverso tipo (ma non puntualmente specificati, nel rispetto delle definizioni di cui all'articolo 4 N.U.E.A.), abilmente favoriti e motivati da "protocollo di intesa" sottoscritti (senza precisarne le date di sottoscrizione, ne i loro precisi contenuti) volti a sancire agevolazioni per produzioni innovative, senza specificarne il carattere ambientalmente compatibile, con il coinvolgimento (senza specificare a quale titolo) del Politecnico di Torino. Per non tacere delle dinamiche occupazionali favorite ed innescate dalla variante 255."
- 1.4 La variante non considera che la Giunta Comunale ha approvato il P.E.R.A. in data 4

giugno 2003 che, oltre ad indicare espressamente che l'impianto SILO - Rockwood è tra gli impianti classificati a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs 334/1999, nelle relative N.U.E.A. prescrive un cronoprogramma degli interventi di demolizione e smantellamento delle strutture produttive con la caratterizzazione dei materiali. Il tutto per sottolineare la carenza di motivazioni sottese all'adozione della variante.

2. Vincoli e norme della strumentazione sovraordinata

La variante considera solo l'apparato normativo, omettendo volutamente ogni riferimento localizzativo e cartografico. Tale scelta è immotivata ed irragionevole perché non prende in considerazione la pianificazione sovraordinata, ovvero il PPR (adottato) e le relative norme di salvaguardia, in particolare l'articolo 18; la Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i., il PTR e il PTCP2.

In particolare i contenuti del provvedimento sono in contrasto con la disciplina di salvaguardia, introdotta dall'articolo 18 del PPR adottato, nella parte in cui prevede la possibilità di interventi edilizi, compresi i nuovi volumi.

Inoltre dal 1 gennaio 2012, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2009, gli enti gestori delle aree protette non hanno alcuna competenza in ordine alla previsione di varianti agli strumenti urbanistici in contrasto con i Piani d'Area vigenti, che ora è in capo esclusivamente alla Regione Piemonte.

Si lamenta, infine, l'assoluta mancanza di considerazione circa gli aspetti del rischio idrogeologico presenti sulle aree interessate dalla variante e si chiede, in conclusione, la revoca della variante n. 255 al P.R.G..

Premesso che la variante ha ottenuto il parere favorevole della Giunta Provinciale e pertanto ritenuta compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento sovraordinato, alle suesposte osservazioni si controdeduce quanto segue:

1.1 Trattasi di variante normativa, conseguentemente non finalizzata a trattare localizzazioni puntuali. Il regime transitorio non modifica la destinazione prevista nel P.R.G. consentendo, allo stesso tempo, nelle more della trasformazione, il proseguo di attività che modificano la produzione attuando politiche di sostenibilità ambientale e che garantiscono il mantenimento e/o l'incremento dei posti di lavoro.

Trattandosi di variante normativa, la localizzazione puntuale sul P.R.G. delle aziende interessate dall'articolo 5bis e 5ter non è dovuta.

1.2 La variante, come si può evincere dal testo del nuovo comma introdotto, non esime la generalità delle attività produttive, tra le quali pertanto la Ditta Rockwood, dal rispetto della disciplina in materia di controllo sui prodotti inquinanti, peraltro prevista per legge.

1.3 Si rimanda per le specifiche tecniche ai contenuti della norma introdotta che articola in fasi precise la sottoscrizione degli atti ed al successivo punto 2 del presente testo. Trattandosi, come più volte richiamato, di variante normativa di carattere generale la norma prescrive, come

elemento parametrico di riferimento, il rispetto dell'indice della zona normativa entro cui ricade l'attività interessata e, necessariamente, introduce elementi di elasticità non prevedibili nella generalità del territorio cittadino.

Le supposizioni invece non sono oggetto di controdeduzioni.

1.4 Si richiama quanto già espresso al punto 1.1 delle presenti controdeduzioni nel merito della variante in esame, che interviene esclusivamente sull'apparato normativo del P.R.G.. Qualora, a seguito dell'approvazione della variante, si procedesse ai sensi del nuovo comma 5 ter dell'articolo 21, nell'esame dei vincoli insistenti sull'area interessata dall'attuazione, sarà compreso, come di prassi, anche il P.E.R.A. e le relative prescrizioni.

A titolo esclusivamente informativo si sottolinea che, come ormai ampiamente noto, la Ditta Rokwood non è più classificata tra le industrie a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs 334/1999 (cfr. nota del Ministero dell'Ambiente del 28 febbraio 2011).

2. Si ribadisce che la norma introdotta con la variante 255, all'articolo 21 delle N.U.E.A., interviene sulla generalità delle aree a Parco Urbano e Fluviale. L'applicazione del comma 5ter comporterà, come nella generalità delle istruttorie urbanistiche, la preventiva verifica della pianificazione sovraordinata. Si richiama, nel merito, il coinvolgimento degli enti competenti (Regione, Provincia, eccetera) nella sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, atto che "sancisce" l'avvio della procedura introdotta con il comma 5ter dell'articolo 21.

Le osservazioni non sono, pertanto, accolte.

In data 18 giugno 2012 il signor Bruno Gabriele in qualità di proprietario di aree che ricadono all'interno del parco urbano e fluviale P24, pertanto interessate dall'applicazione dell'articolo 21 delle N.U.E.A., ha rilevato che su tali terreni sono presenti edifici ad uso produttivo (magazzino/deposito e uffici), oggetto di concessione edilizia in sanatoria ed un fabbricato ad uso residenziale, oggetto di regolare concessione edilizia. L'intorno è prevalentemente residenziale.

"Considerata pertanto la prevalente destinazione residenziale in atto delle aree immediatamente confinanti (praticamente su tre fronti) con l'area in questione il sottoscritto ritiene che tutta l'area di proprietà possa assumere una destinazione diversa da quella indicata dal P.R.G.C. vigente, ovvero il recupero dei volumi esistenti (...) con la loro trasformazione alla destinazione residenziale."

Alla suesposta osservazione si controdeduce quanto segue: gli argomenti adottati non rientrano nel tema affrontato dalla variante n. 255 che tratta invece le attività produttive insediate prima dell'approvazione del Piano volte ad incentivare lo sviluppo tecnologico, la ricerca e, in ogni caso, finalizzate a sperimentare sistemi innovativi.

L'osservazione non è pertinente e quindi non viene accolta.

A seguito di quanto emerso in sede di II Commissione Consiliare, l'elaborato di variante, oggetto di adozione, viene modificato integrando il nuovo comma 5ter dell'articolo 21 delle N.U.E.A. di P.R.G. (allegato 5) con la precisazione che il Protocollo di Intesa, che riconosce l'interesse pubblico, sia illustrato nella Competente Commissione Consiliare, modificando,

pertanto, il testo definitivo del predetto articolo come segue:

Per le attività produttive insediate prima dell'approvazione del Piano volte ad incentivare lo sviluppo tecnologico, la ricerca e, in ogni caso, finalizzate a sperimentare sistemi innovativi, può essere riconosciuto l'interesse pubblico, purché sancito da un Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Città e dagli Enti competenti, da sottoporre all'illustrazione nella competente Commissione Consiliare.

Per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area, tale atto dovrà essere sottoscritto anche dall'Ente di gestione del Parco fluviale del Po Torinese.

Gli atti conseguenti al Protocollo dovranno contenere il piano industriale, le modalità di utilizzo e gli interventi edilizi ammessi sui fabbricati e sugli impianti esistenti, nonché la previsione delle eventuali opere edilizie necessarie per dare attuazione ai contenuti indicati nel Protocollo stesso. Dovranno inoltre essere corredati da apposito documento di analisi ambientale volto a valutare lo specifico impatto degli interventi previsti e da piani di monitoraggio ai sensi della normativa vigente.

Alle condizioni sopra riportate saranno ammessi interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, nel rispetto dell'indice della zona normativa entro cui ricadono, ed a condizione che dall'attuazione degli interventi consegua altresì una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente nonché un miglioramento complessivo dell'inserimento ambientale e della qualità energetica degli immobili, anche in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica.

Negli atti di cui sopra dovranno altresì essere individuate le eventuali aree, libere da costruzioni e bonificate, da cedere gratuitamente alla Città, con tempistiche definite e di valenza prescrittiva.

La deliberazione in oggetto è stata trasmessa per il parere previsto dalla Legge Regionale n. 56/1977, così come modificata dalla Legge Regionale n. 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 416 - 19352 2012 del 22 maggio 2012 (allegato 3), ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121 - 29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovra comunali approvati.

La Provincia ha, inoltre, precisato che "in assenza di puntuali previsioni localizzative individuate sulla cartografia di Piano, la portata delle integrazioni normative previste dalla variante adottata potrebbero interessare aree sottoposte alle misure di salvaguardia stabilite dall'articolo 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità" delle N.d.A. del PPR adottato (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 53-11975): in tali casi, l'applicazione delle misure introdotte dall'articolo 5ter delle N.U.E.A., dovranno essere sottoposte ad un assenso preventivo da parte delle competenti Direzioni della Regione Piemonte, anche in considerazione dell'entrata in vigore della Legge Regionale 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", come modificata dalla Legge Regionale 16/2011.

La Legge Regionale n. 3/2013, entrata in vigore nelle more dell'approvazione della presente variante, consente all'articolo 89 di concludere i procedimenti già avviati con la procedura di cui al previgente articolo 17 della Legge Regionale 56/1977.

A tale fine, anche per evitare aggravii procedurali, il presente procedimento viene concluso e la presente variante approvata ai sensi del predetto articolo 89 e dell'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale 56/1977 (ante modifica ex Legge Regionale 3/2013).

Per migliore chiarezza, ai fini della conferma della natura parziale della variante, si evidenziano i seguenti dati quantitativi:

- Quantità globale aree per servizi P.R.G. 1995 44,77 mq./ab;
- Quantità globale aree per servizi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 44,33 mq./ab,

la variante, pertanto, non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq/ab. nel rispetto delle dotazioni minime di legge;

- Capacità Insediativa Residenziale P.R.G. 1995 1.151.400 abitanti;
- Capacità Insediativa Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 1.135.693 abitanti;

la variante, pertanto, non incrementa la capacità insediativa residenziale rispetto a quella del P.R.G. del 1995;

- Capacità Insediativa non Residenziale P.R.G. 1995 27.574.000 mq.;
- Capacità Insediativa non Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 26.796.918 mq.;

la variante, pertanto, non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive e commerciali in misura superiore al 2%.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Visto l'articolo 89 della Legge Regionale n. 3/2013;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di prendere atto che sono pervenute n. 2 osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 255 (all. 1-2 - nn.) alle quali si è controdedotto nella narrativa del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia espresso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 416-19352 2012 del 22 maggio 2012 (all. 3 - n.);
- 3) di approvare, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R. 56/1977 (ante modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 3/2013) e dell'articolo 89 Legge Regionale n. 3/2013, la Variante Parziale n. 255 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono stati sostituiti (all. 5 - n.) rispetto a quelli adottati con deliberazione n. 38 del 26 marzo 2012 - mecc. 2011 00774/009 unicamente al fine di recepire quanto emerso in sede di II Commissione Consiliare e puntualmente specificato in narrativa;
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 4 - n.);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
F.to Curti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
URBANISTICA
F.to Gilardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Tironi

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Altamura Alessandro, Centillo Maria Lucia, Coppola Michele, Dell'Utri Michele, Liardo Enzo, Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 23

VOTANTI 20

ASTENUTI 3:

il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Levi-Montalcini Piera, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 18:

Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Altamura Alessandro, Centillo Maria Lucia, Coppola Michele, Liardo Enzo, Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 22

VOTANTI 21

ASTENUTI 1:

Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 21:

Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati alla presente deliberazione i seguenti: allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
